

APPENDICE N. 8

Codice disciplinare degli/le allievi/e

Il presente regolamento disciplinare è adottato – con le delibere del Consiglio d'istituto n. 77 del 9 febbraio 2015 (relativa al punto 7 dell'O.d.g. del 17 dicembre 2014) e n. 36 del 7 febbraio 2017 – con delibera n. 215 del 24/09/2024- con delibera n. 89 del 10 novembre 2025 ai sensi delle seguenti leggi:

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, N. 235 “Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1927 “Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare”
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Legge n.71 del 2017, art.5, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo”;
- DM n. 18 del 18 Gennaio 2021 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”;
- Legge n. 70 del 2024, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;
- Nota M.I.M n. 121 del 20 Gennaio 2025 avente per oggetto “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo” – Adempimenti delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 70 del 17 maggio 2024
- DPR n. 134 dell'8 agosto 2025 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

PRINCIPI GENERALI

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea a promuovere la cultura dell'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, quindi, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, ciascun istituto scolastico è chiamato a programmare, per la crescita umana e civile degli/le allievi/e, un percorso educativo che possa essere condiviso dagli/le allievi/e stessi/e, dai loro genitori, da tutto il personale scolastico, dalle istituzioni del territorio.

Lo scopo del presente regolamento, pertanto, è quello di fornire uno strumento operativo specifico, per le situazioni di trasgressione delle regole della civile convivenza, che non sia fine a se stesso, bensì inserito del quadro più ampio – definito dal *Patto educativo di corresponsabilità* adottato dall'istituto scolastico – di un' alleanza educativa tra genitori, allievi/e ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli/le allievi/e.

In questo quadro generale, la funzione educativa della sanzione disciplinare può meglio esplicitarsi rafforzando la possibilità di recupero dell'allievo/a attraverso attività di “riparazione del danno” oppure di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

Pertanto il presente regolamento prevede “azioni educative” di tal genere, che possono integrare le sanzioni disciplinari oppure possono costituire esse stesse le sanzioni.

Un altro fondamentale aspetto educativo della sanzione disciplinare è che essa evidenzi il rispetto dei diritti della persona anche nei confronti dell'allievo/a sanzionato/a.

Per questo, il presente regolamento stabilisce: (1) la necessità, prima di irrogare una sanzione, di verificare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità personale dell'allievo/a; (2) la gradualità della sanzione in proporzione alla gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti; (3) il diritto dell'allievo/a di esprimere le sue eventuali giustificazioni .

Nella stessa prospettiva educativa, infine, il presente regolamento definisce, per quanto possibile, anche le sanzioni più rigide, previste per rispondere a fenomeni di violenza, di bullismo – o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, oppure che mettano in pericolo l'incolumità delle persone – e che, al contempo siano caratterizzati dalla circostanza di essere ripetuti da uno/a stesso/a allievo/a già sanzionato/a per fatti analoghi; fenomeni, quindi, che siano connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica.

Di fronte a tali situazioni, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza, al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo anche tramite la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento DPR 134/25 art. 4 c 3

<u>QUADRO 1</u>			
COMPORAMENTI DA SANZIONARE	GRADUALITA' DELLE SANZIONI		
(A) Mancanza di rispetto verso le persone	Comportamento non grave	Comportamento grave	Comportamento reiterato
(A.1) Condotta non conforme ai principi di buona educazione, di correttezza (compreso il rispetto delle norme scolastiche), di rispetto dei diritti personali, atti assimilabili a comportamenti di bullismo o cyberbullismo.	Da 1 a 3	4	4
(A.2) Comportamenti configurati come reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ingiurie, minacce, molestie sessuali, atti gravi di bullismo o cyberbullismo ecc.)		5	Da 6 a 7
(B) Danni fisici alle persone	Comportamento non grave	Comportamento grave	Comportamento reiterato
(B.1) Comportamenti non adeguati alla sicurezza, con effetti di disagio fisico sugli altri	Da 1 a 3	4	4
(B.2) Comportamenti lesivi dell'incolumità delle persone		5	Da 6 a 7
(C) Danni ai beni scolastici e/o ai beni altrui / Furto	Comportamento non grave	Comportamento grave	Comportamento reiterato
(C.1) Uso scorretto con danneggiamento dei beni scolastici e/o dei beni altrui	Da 1 a 3	4	4

(C.2) Danneggiamento grave dei beni scolastici e/o dei beni altrui		5	Da 6 a 7
(C3) Furto		Da 4 a 5	Da 6 a 7
(D) Mancanza d'impegno	Comportamento non sistematico	Comportamento sistematico	
(D.1) Ritardi/assenze senza giustificazione e/o inadempienze negli impegni di studio	Da 1 a 3	4	

QUADRO 2

N.B. In tutti gli atti visibili ai genitori devono essere omessi gli eventuali dati sensibili che riguardino altre persone coinvolte nel procedimento.

GRADUALITA' DELLA SANZIONE		IRROGAZIONE DELLA SANZIONE	
<u>GRADO</u>	<u>SANZIONE</u> (anche irrogata, o integrata, tramite azioni educative – vedi Quadro 3)	<u>ORGANO</u>	<u>PROCEDURA</u>
1	Richiamo da parte del/la docente Annotazione sul registro elettronico nella sezione “Registro del docente” (visibile ai genitori)	Docente	<ul style="list-style-type: none">• Contestazione degli addebiti all'allievo/a e sua possibilità di giustificarsi con il/la docente• Specificazione, nell'annotazione sul registro, del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Termine del procedimento: immediato
2	<ul style="list-style-type: none">• Richiamo da parte del/la docente• Nota disciplinare sul registro elettronico nella sezione “Registro del docente”.	Docente	<ul style="list-style-type: none">• Contestazione degli addebiti all'allievo/a e sua possibilità di giustificarsi con il/la docente• Specificazione della nota disciplinare sul registro elettronico, del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Termine del procedimento: immediato

3	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo da parte del/la docente • Nota disciplinare sul registro elettronico nella sezione “Registro del docente”. • Comunicazione scritta ai genitori, tramite segreteria, vistata dal dirigente scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente • Dirigente scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti da parte del/la docente e possibilità dell'allievo/a di giustificarsi con il/la docente e con il dirigente scolastico • Specificazione della nota disciplinare sul registro elettronico, sia nella comunicazione ai genitori e del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a, in busta chiusa con indicazione all'esterno “Riservato” • Termine del procedimento: di norma tre giorni (il primo giorno utile, nel caso di difficoltà organizzative degli incontri fra i diversi soggetti)
---	---	---	---

4	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo/i da parte del/la docente • Nota disciplinare sul registro elettronico nella sezione “Registro del docente” • Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni (<u>senza compromettere la quota minima di presenze annuali richiesta per il superamento dell'anno scolastico</u>) art.4 c. 8bis DPR 134/25 <p><i>il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.</i></p>	Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti da parte del/la docente e possibilità dell'allievo/a di giustificarsi con il Consiglio di classe, anche con la presenza dei propri genitori (convocati sia a mezzo E-mail che con altri mezzi, compreso il fonogramma) • Specificazione della nota disciplinare sul registro elettronico e del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a, in busta chiusa con indicazione all'esterno “Riservato” • Termine del procedimento: di norma una settimana (purché vi sia riscontro dell'avvenuta comunicazione ai genitori dell'allievo/a della convocazione del Consiglio di classe) <p><u>L'eventuale trasferimento dell'allievo/a in altra scuola non pone termine all'iter del procedimento disciplinare (**)</u></p>
---	---	---------------------	--

5	<p>• Richiamo/i da parte del/la docente</p> <p>• Nota disciplinare sul registro elettronico nella sezione “Registro del docente”</p> <p>Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra 3 e 15 giorni (senza compromettere la quota minima di presenze annuali richiesta per il superamento dell'anno scolastico) art. 4 c. 8 ter DPR 134/2025 <i>il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.</i></p>	Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti da parte del/la docente e possibilità dell'allievo/a di giustificarsi con il Consiglio di classe, anche con la presenza dei propri genitori (convocati sia a mezzo E-mail che con altri mezzi, compreso il fonogramma) • Specificazione della nota disciplinare sul registro elettronico e del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a, in busta chiusa con indicazione all'esterno “Riservato” • Termine del procedimento: di norma una settimana (purché vi sia riscontro dell'avvenuta comunicazione ai genitori dell'allievo/a della convocazione del Consiglio di classe) <p><u>L'eventuale trasferimento dell'allievo/a in altra scuola non pone termine all'iter del procedimento disciplinare (**)</u></p>
---	--	---------------------	--

	<p>Art.4 c.8-quater DPR 134/25 <i>In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.</i></p>		
--	---	--	--

5	<p>• Richiamo/i da parte del/la docente</p> <p>• Nota disciplinare sul registro elettronico nella sezione “Registro del docente”</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (senza compromettere la quota minima di presenze annuali richiesta per il superamento dell'anno scolastico) art. 4 c. 8-sexies DPR 134/25. <i>Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Art.4 c.9 DPR 134/25.</i> <i>L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.</i></p>	Consiglio d'istituto	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti: come al n.4 • Eventuale partecipazione dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria al Consiglio d'istituto, per programmare un percorso di recupero educativo finalizzato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. • Specificazione della nota disciplinare sul registro elettronico e del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a, come al n. 4 <p>• Termine del procedimento: come al n.4</p> <p><u>L'eventuale trasferimento dell'allievo/a in altra scuola non pone termine all'iter del procedimento disciplinare (**)</u></p>
---	---	----------------------	---

6	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo/i da parte del/la docente • Nota disciplinare sul registro elettronico nella sezione “Registro del docente” • Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico <p>art. 4 c. 9 bis DPR 134/25 <i>Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica....., nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</i></p>	Consiglio d'istituto	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti: come al n.4 • Partecipazione al Consiglio d'istituto dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria per esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento tempestivo e responsabile dell'allievo/a nella comunità scolastica • Specificazione della nota disciplinare sul registro elettronico e del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a, come al n. 4 <p>• Termine del procedimento: come al n. 4</p> <p><u>L'eventuale trasferimento dell'allievo/a in altra scuola non pone termine all'iter del procedimento disciplinare (**)</u></p>
7	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo/i da parte del/la docente • Annotazione sul registro elettronico nella sezione “Registro del docente” • Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale (oppure con la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi) art. 4 c. 9 bis DPR 134/25 <i>Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</i> 	Consiglio d'istituto	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti: come al n.4 • Partecipazione al Consiglio d'istituto dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria per esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento tempestivo e responsabile dell'allievo/a nella comunità scolastica • Specificazione della nota disciplinare sul registro elettronico e del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a, come al n. 4 <p>• Termine del procedimento: come al n. 4</p> <p><u>L'eventuale trasferimento dell'allievo/a in altra scuola non pone termine all'iter del procedimento disciplinare (**)</u></p>
<p>(**) Art.4 comma 10, D.P.R. 249/1998: "Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola".</p>			

QUADRO 3

AZIONI EDUCATIVE

- **Riflessione e rielaborazione critica** relative ai comportamenti sanzionati (per scritto e/o con altre modalità espressive).
- **Svolgimento di mansioni “riparatorie del danno” o utili alla vita scolastica** (segreteria / pulizia / piccola manutenzione / riordino (librerie, laboratori) / supporto ai/le compagni/e).
- **Esperienze formative** (colloqui o lezioni con docenti o esperti esterni) su tematiche di rilevanza sociale o culturale.
- **Rapporto della scuola con l'allievo/a e con i suoi genitori**, durante il periodo di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica, per preparare il rientro dell'allievo/a nella comunità stessa (riguardo sia alla prosecuzione dello studio e allo svolgimento di compiti, sia al mantenimento/ristabilimento delle relazioni interpersonali con i/le compagni/e).
 - Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità

QUADRO 4

CRITERI VINCOLANTI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Per le sanzioni di qualunque grado occorre che sia stata verificata la **sussistenza di elementi circostanziati e precisi** dai quali si evinca la **responsabilità personale dell'allievo/a**.

Pertanto, il dispositivo di ogni sanzione deve **specificare in maniera chiara le motivazioni** della sanzione stessa e tale rigore motivazionale è tanto più necessario quanto più la sanzione è grave.

In particolare, **per le sanzioni dei gradi 6 e 7** occorre esplicitare i **motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento tempestivo e responsabile dell'allievo/a nella comunità scolastica**.

2. Le sanzioni dei gradi 5, 6 e 7:

- possono essere irrogate **soltanto per comportamenti di particolare gravità o tali da determinare apprensione a livello sociale;**
- **per i gradi 6 e 7** occorre **anche l'aggravante della recidiva;**
- **la durata dell'allontanamento** deve essere **adeguata alla gravità dei comportamenti** oppure **al permanere di una situazione di pericolo;**
- **nei casi in cui si configurino ipotesi di reato**, le sanzioni possono essere irrogate **anche indipendentemente dall'azione della magistratura**, purché si riferiscano a **fatti che risultino verosimilmente e ragionevolmente accaduti**.

QUADRO 5

- **L'Organo di garanzia** decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui **conflitti di cui in epigrafe**.
- Per tale materia le **decisioni** vengono prese **a maggioranza, previa audizione delle parti interessate, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta**.
- È fatto salvo in ogni caso il diritto di ricorso all'**Organo di garanzia regionale** così come previsto dalle norme citate in epigrafe.

